

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico					Programmazione Pluriennale					% scostamento col. 4 rispetto col. 3	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6				7		
- Tributarie	436.108,96	400.954,88	423.822,72	424.711,36	425.011,36	425.011,36						
- Contributi e trasferimenti correnti	47.794,87	46.356,19	66.533,72	96.109,00	50.300,00	50.300,00						0,20
- Extratributarie	206.311,47	378.050,85	379.983,20	297.620,67	203.870,00	186.707,77						44,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI	690.215,30	825.361,92	870.339,64	818.441,03	679.181,36	662.019,13						21,67-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.992,00	7.508,57	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						5,96-
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						85,00-
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	692.207,30	832.870,49	890.339,64	821.441,03	682.181,36	665.019,13						7,73-
- Alienazione e trasferimenti capitale	220.528,82	330.367,28	151.127,73	35.937,92	28.937,92	10.000,00						76,22-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :												
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
- finanziamento investimenti	0,00	80.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	220.528,82	450.867,28	153.127,73	35.937,92	28.937,92	10.000,00						76,53-

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	7	
	1	2	3	4	5	6		
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	912.736,12	1.283.737,77	1.043.467,37	857.378,95	711.119,28	675.019,13	17,83-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	6	
	1	2	3	4	5	7		
Categ. 1 - Imposte	150.589,39	138.522,72	246.022,72	172.011,36	172.011,36	172.011,36		
Categ. 2 - Tasse	85.500,00	90.000,00	126.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		30,08-
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	157.162,53	172.432,16	51.800,00	149.700,00	150.000,00	150.000,00		18,25-
TOTALE GENERALE	393.251,92	400.954,88	423.822,72	424.711,36	425.011,36	425.011,36		0,20

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	IMU	IMU	Esercizio in Corso	Esercizio in Corso	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IMU II^a Casa	0,00	0,79	0,00	222.000,00			222.000,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				222.000,00	0,00	0,00	222.000,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Il comma 682, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, prevede che il Comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Per quanto riguarda la TARI (lettera a) il regolamento deve disciplinare tra l'altro:

- a) I criteri di determinazione delle tariffe;
- b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) Le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Riguardo alla TASI (lettera b), il regolamento disciplina:

- a) Le riduzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Non è previsto pertanto un tetto massimo alle riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune. Per quanto riguarda l'ISEE si ricorda che l'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, la ridefinizione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Ai sensi del comma 683, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e l'aliquota della TASI.

Sotto il profilo della formulazione del tesoro, si osserva che poiché la TARI è una tassa, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra il termine tariffa con il termine aliquota.

Le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.

Le aliquote della TASI devono essere conformi ai servizi indivisibili ed ai costi relativi. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

I commi 684 e 685, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:

- Deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un'unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;
- Deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;
- Ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;

- Anche nel caso in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, il termine per la dichiarazione è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- Deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme, le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o della tariffa di igiene ambientale o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 10, comma 4 del decreto legge n. 35 del 2013, con una modifica al comma 12 ter dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ha stabilito un unico termine (30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni, introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 174 del 2012.

La dichiarazione effettuata utilizzando l'apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Quanto al versamento della TARI e della Tasi, questo va effettuato mediante il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I Comuni determinano il numero e le scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma, almeno due rate e scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Si specifica infine che un decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze stabilirà le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informati del MEF.

Il comma 689, dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI, per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo

Ai sensi del comma 692, spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

I commi da 694 a 700 dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via, e le relative sanzioni, prevedono in particolare che:

- a) In caso di mancata collaborazione del contribuente, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici; in base all'articolo 2729 del codice civile, le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
- b) In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
L'articolo 13, citato prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- c) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- d) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- e) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- f) Le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione, l'infedele dichiarazione e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terso se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
- g) Viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostante attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I commi da 707 a 728, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell'IMU. Dal 2014 l'IMU a regime non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate *ex lege*.

L'imposta rimarrà applicabile sugli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).

E' posticipata al 2015, l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

Per effetto delle modifiche apportate, l'IMU dovuta sugli immobili strumentali è inoltre resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento.

Si dispone inoltre, che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all'IMU, sia assoggettato a IRPEF nella misura del cinquanta per cento.

Infine sono recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali.

Piu' in dettaglio, il comma 707, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, reca una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.

In primo luogo, la lettera a), de comma 1, intende rendere applicabile a regime l'IMU come disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 201 e, per rinvio, dal D.Lgs n. 23 del 2011.

A tal fine è modificato il primo comma dell'articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, sopprimendo i riferimenti contenuti all'applicazione a regime dell'imposta a decorrere dal 2015.

Si ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria IMI, vola a sostituire la componente del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, con applicazione in originale prevista per l'anno 2014. Tuttavia, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13, del .DL. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sula disciplina è stata profondamente innovata.

La lettera b) novella in piu' punti l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011.

In particolare, i numeri 1) e 2), specificano anzitutto che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze catastali A/1, A/8, A/9 per i quali continua ad applicarsi il vigente regime per l'abitazione principale, ossia l'aliquota ridotta.

Il vigente comma 2 dell'articolo 13, fissa il presupposto dell'imposta municipale propria nel possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per l'anno 2014 le aliquote IMU vengono stabilite come segue:

- | | |
|--|-----------------|
| • Aliquota base | 0,79 per cento; |
| • Aliquota abitazione principale | == |
| • Aliquota immobili non produttivi
Di reddito fondiario, ai sensi dello
Articolo 43 del testo unico di cui al DPR 917/86 | 0,20 per cento |

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

La materia è regolata dai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., 28 dicembre 1993, n. 566 e dalla Legge 448/2001.

Le tariffe dal 1994 sono state applicate nelle misure previste dalla succitata normativa tenendo conto della nuova classificazione dei Comuni in cinque classi, in riferimento alla popolazione ed i regolamenti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/08/1994 si è provveduto ad approvare il *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità*.

A seguito D.P.C.M. 16 febbraio 2001, avente per oggetto "Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993", è stata adeguata la tariffa base della pubblicità ordinaria. Non è stato deliberato inoltre alcun aumento, così come previsto dall'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di imposta di pubblicità sulle insegne che "contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività" prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta qualora tali insegne abbiano una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Tale norma, introdotta dall'art. 10, comma 1 lettera c) e comma 3 della legge 448/2001 aveva anche previsto il rimborso statale per il minor gettito che derivava dall'applicazione di tale norma.

Per effetto del comma 311 della finanziaria 2007 sarà possibile il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. Tuttavia, tale possibilità, sarà attuabile solo in seguito all'emanazione entro il 31 marzo 2007, di un regolamento del >Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In particolare nel regolamento saranno individuate le attività per le quali l'imposta di pubblicità sulle insegne sarà dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

.Il gettito per il 2007 e futuri è stato indicato con i correttivi previsti dall'art. 10 della L.F. 2002, n. 448/2001, in relazione all'incasso effettuato nel 2002.

L'Amministrazione non si è avvalsa, dal 1998, della facoltà di aumento del 20% prevista dall'art. 11, comma 10, della L.F. 1998, n. 449/97, dal 1.1.2000 dell'incremento fino al 50% previsto dall'art. 30 comma 17 della Legge Finanziaria n. 488/99 e dal 1 gennaio 2002 delle opportunità previste dall'art. 10 della L.F. 448/2001.

Relativamente all'imposta sulla pubblicità si è riscontrata una riduzione dell'incasso, in relazione all'esonero delle insegne previste dall'art. 10, comma 3 Legge 448/2001 e art. 2 bis della Legge 75/2002 e il trasferimento erariale compensativo a fronte della minore entrata viene erogato dallo Stato al Comune, in esecuzione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 gennaio 2003, nell'importo di € 157,00 annui a seguito apposita attestazione di questo Ente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2002, è stata adeguata la tariffa base della pubblicità ordinaria, in riferimento al D.P.C.M. 16 febbraio 2001, senza l'applicazione di alcun aumento né sull'imposta sulla pubblicità né ai diritti per le pubbliche affissioni.

Sulla base degli incassi avvenuti nell'anno 2008 è stata prevista la somma di 11,36 per l'imposta sulla pubblicità.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2002 sono state determinate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità, non modificate e confermate per l'anno 2014 come segue:

Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, locandine, targhe e standardi:

- Fino a mq. 5,5 per ogni mq. di superficie e per anno solare € 11,36/mq
- Da mq. 5,5 a mq. 8,5 per ogni mq. di superficie e per anno solare € 17,04/mq
- Oltre mq. 8,5 per ogni mq. di superficie e per anno solare € 22,72/mq

Se detta pubblicità ha durata inferiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo:

- Fino a mq. 5,5 per ogni mq. di superficie e per mese solare € 1,14/mq
- Da mq. 5,5 a mq. 8,5 per ogni mq. di superficie e per mese solare € 1,70/mq
- Oltre mq. 8,5 per ogni mq. di superficie e per mese solare € 2,27/mq.

Pubblicità effettuata con veicoli:

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare, secondo le seguenti tariffe:

- Per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.:
 - fino a mq. 5,5 € 49,58
 - da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 74,37
 - oltre mq. 8,5 € 99,16
- Per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.:
 - fino a mq. 5,5 € 74,37
 - da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 111,55
 - oltre mq. 8,5 € 148,74
- Per autoveicoli non compresi nelle precedenti categorie:
 - fino a mq. 5,5 € 24,79
 - da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 37,18
 - oltre mq. 8,5 € 49,58

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:

- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili: per ogni metro quadrato ed anno solare € 33,05
- Se la pubblicità ha durata inferiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo € 3,31/mese
- Se la pubblicità viene effettuata per conto proprio dell'impresa, le suddette tariffe vengono ridotte della metà e quindi risultano: per ogni metro quadrato e per anno solare € 16,53/mq. per la durata inferiore a tre mesi € 1,65/mese

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti:

- Per ogni giorno € 2,07
- Se il periodo supera i 30 giorni, dopo tale periodo su applica una tariffa giornaliera pari ad € 1,03

Pubblicità viaria

- Per pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano vie e piazze: per ogni metro quadrato e per ogni esposizione di quindici giorni o frazione € 11,36

L'art. 10 della Legge Finanziaria 448 del 28 dicembre 2001, al comma 1, lettera c), aggiungendo all'art. 17 del Decreto Legislativo 507/93 il comma 1 bis, esonera dal pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq,

Il minor introito derivante dall'attuazione dell'art. 17, comma 1 bis, del succitato Decreto Legislativo 507/93, sarà integralmente rimborsato al Comune dallo Stato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Finanziaria 448/01, secondo le modalità da stabilirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.